

## Sindacato Lavoratori Industria Farmaceutica - cobas

Prot. N° CS/228/07 Data,22/06/07

## COMUNICATO SINDACALE

Il Sindacato dei Lavoratori dell'Industria Farmaceutica-Cobas (SLF-Cobas) rende nota la sentenza con cui un lavoratore addetto al servizio di informazione scientifica (ISF) è stato recentemente reintegrato sul posto di lavoro dopo illegittimo licenziamento.

Il lavoratore è stato sempre **assistito e supportato** dalle strutture di **SLF-Cobas** in tutte le fasi di questa deplorevole disavventura, **portandolo**, grazie anche alla sua chiara determinazione che non ha mai mostrato segni di cedimenti durante tutto il percorso, alla **vittoria finale**.

Pertanto si tratta di una vittoria limpida, sonora ed eclatante, che ha fatto giustizia di atti scorretti e anche vili, consumati a danno di un lavoratore che aveva sempre operato con coscienza e lealtà.

Una vittoria ottenuta con la messa in campo della forza e della competenza sindacale di SLF-Cobas, a cui oramai non passa giorno che non pervengano nuove richieste di iscrizioni, in special modo da parte di ISF.

SLF-Cobas rende ancora noto che la sua ragione di esistere è quella di difendere il lavoro ed i lavoratori, con tutti gli strumenti di cui dispone e lo dimostra tutti i giorni dando seguito alle richieste diversificate che provengono dal mondo del lavoro.

SLF-Cobas rileva al riguardo un irritante malcostume, che è sempre esistito e purtroppo abusato dai servi sciocchi, che si evidenzia soprattutto in questi ultimi mesi, laddove la precarietà (abilmente vestita da flessibilità) e l'insicurezza sembrano avanzare inarrestabili.

Il riferimento va alla inopportunità di rilasciare dichiarazioni volendo mantenere l'anonimato. Non si riesce a capire le ragioni di tale comportamento se non ipotizzando piaggeria, scarsa considerazione di se stessi unita ad una sconcertante viltà nascosta dietro la falsa esigenza di non "esporsi".

Ciò conferma da una parte l'efficacia delle strategie aziendali nell'utilizzare capi area o area manager per attività ispettive ed intimidatorie piuttosto che allo sviluppo delle risorse umane a loro affidate e della produttività del territorio nel quale operano e dall'altra la macabra idiozia di chi è convinto che così facendo potrà lucrare vantaggi economici e sicurezze lavorative, non sapendo invece che proprio questo comportamento diverrà, più avanti, lo strumento attraverso il quale il suo lavoro sarà reso più precario ed il suo contratto meno efficace.

SLF-Cobas sollecita una seria e globale riflessione, giacché non sono le varie fratellanze o le supine sudditanze che offrono garanzia e stabilità nel lavoro, bensì l'autorevolezza della ricerca della verità, l'affermazione della propria dignità (troppe volte perduta) e la condivisione reale dei problemi altrui.

Segreteria Nazionale

\_Pagina 1 di 1

## TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  dott	N.	
col proc.dom. avvi  contro  col proc.dom.avv.  col proc.dom.avv.  a pronunciato la seguente  SENTENZA  P.Q.M.  ichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a con lettera del condanna alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimen el danno in misura pari alla reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal cadenze al saldo, con il versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, condanna convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € complessivi, oltre IVA pa.		
contro  contro  col proc.dom. avvi  a pronunciato la seguente  SENTENZA  P.Q.M.  chiara l'illegittimità del licenziamento intimato a con lettera del condanna alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento di misura pari alla retribuzione globale di fatto, nella misura mensile di el caturata dal licenziamento alla reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal cadenze al saldo, con il versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, condanna privenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € complessivi, oltre IVA  pa.	dott	in funzione di giudice del lavoro,
col proc.dom.avv.  a pronunciato la seguente  SENTENZA  P.Q.M.  chiara l'illegittimità del licenziamento intimato a con lettera del condanna alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimente danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto, nella misura mensile di e aturata dal licenziamento alla reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal adenze al saldo, con il versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, condanna invenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in e complessivi, oltre IVA	ella causa proi	mossa da
col proc.dom.avv.  SENTENZA  P.Q.M.  chiara l'illegittimità del licenziamento intimato a con lettera del condanna el danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto, nella misura mensile di €  aturata dal licenziamento alla reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal cadenze al saldo, con il versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, condanna convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in €  complessivi, oltre IVA pa.		1 Data and the second s
SENTENZA  P.Q.M.  chiara l'illegittimità del licenziamento intimato a con lettera del condanna alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto, nella misura mensile di € aturata dal licenziamento alla reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal cadenze al saldo, con il versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, condanna convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € complessivi, oltre IVA pa.		Contro
P.Q.M.  ichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a con lettera del condanna con la licenziamento intimato a con lettera del condanna con la licenziamento alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento el danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto, nella misura mensile di € aturata dal licenziamento alla reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal cadenze al saldo, con il versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, condanna convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € complessivi, oltre IVA pa.		col proc.dom.avv.
P.Q.M.  chiara l'illegittimità del licenziamento intimato a con lettera del condanna alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimente danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto, nella misura mensile di € aturata dal licenziamento alla reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal cadenze al saldo, con il versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, condanna convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € complessivi, oltre IVA pa.	a pronunciato	la seguente
chiara l'illegittimità del licenziamento intimato a con lettera del condanna dalla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimente danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto, nella misura mensile di € aturata dal licenziamento alla reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal adenze al saldo, con il versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, condanna onvenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € complessivi, oltre IVA pa.		SENTENZA
	ondanna el danno in mist naturata dal licenz cadenze al saldo, convenuta a rifond pa.	alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento ara pari alla retribuzione globale di fatto, nella misura mensile di € riamento alla reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle con il versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, condanna la lere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € complessivi, oltre IVA elemento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.
	_	